



UFFICIO GAB 40.01.10 - Ufficio X – Rappresentanza istituzionale della Giunta Regionale e rapporti con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome – Ufficio Comunitario Regionale - UDCP

NEWSLETTER

EUROPA - Speciale: AMBIENTE - CLIMA

Anno 3 n.2 – 20 marzo 2024

6 febbraio 2024 - Obiettivo climatico 2040, la Commissione europea pone l'accento su una "transizione giusta" - il ruolo del settore agricolo nella riduzione delle emissioni

La Commissione europea ha presentato la sua comunicazione sull'obiettivo dell'UE di ridurre le emissioni del 90% entro il 2040, in un contesto di proteste da parte della comunità agricola e di una più diffusa messa in discussione degli standard ambientali e degli obiettivi del Patto verde europeo in vista delle elezioni europee di giugno.

Poche ore prima che il Commissario per l'Azione per il clima, Wopke Hoekstra, discutesse di questo obiettivo per il 2040 con gli eurodeputati in una sessione plenaria a Strasburgo, il Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato che la Commissione avrebbe ritirato la sua proposta di dimezzare l'uso dei pesticidi entro il 2030, in linea con le richieste degli agricoltori.

La Commissione europea ne ha tenuto conto anche nella versione finale della sua comunicazione, dal momento che alcuni elementi del linguaggio e del layout tentano di "ammorbidire" l'aspetto vincolante delle misure indicative per alcuni settori come l'agricoltura, al fine di raggiungere una riduzione del 90% delle emissioni nette di gas serra (GHG) entro il 2040.

Enfasi sul principio della "giusta transizione"

La Commissione ha inserito un paragrafo dedicato specificamente alla "giusta transizione" più in alto rispetto alla versione precedente della sua comunicazione.

"Gli effetti della transizione varieranno a seconda dei settori e delle regioni, a seconda della loro dipendenza da attività specifiche", sottolinea la comunicazione, evidenziando il Fondo sociale per il clima finanziato dal sistema di scambio delle quote di emissione (ETS), che "mobiliterà 87 miliardi di euro per sostenere le famiglie vulnerabili, gli utenti dei trasporti e le microimprese".

Rassicurare il settore agricolo

Per quanto riguarda più specificamente il ruolo del settore agricolo nella riduzione delle emissioni, una versione precedente della comunicazione affermava esplicitamente che l'agricoltura sarebbe diventata "la più grande fonte di emissioni con la decarbonizzazione di altri settori", ma che avrebbe potuto svolgere un ruolo crescente nella transizione verde. La versione finale non ne fa più menzione.

La comunicazione non prevede nemmeno una riduzione delle emissioni di gas serra non CO₂ nel settore agricolo di "almeno il 30% entro il 2040 rispetto al 2015" (con soluzioni come la produzione di biometano dal letame o l'ottimizzazione dello spargimento di fertilizzanti attraverso l'agricoltura di precisione), né la possibilità per i settori agricolo e forestale di "diventare neutrali dal punto di vista climatico a partire dal 2035", tenendo conto in particolare della maggiore capacità dei suoli e delle foreste di immagazzinare più carbonio.

Un obiettivo che non va oltre il 90%.

L'obiettivo della Comunicazione in sé non va oltre una riduzione del 90% delle emissioni nette di gas serra rispetto ai livelli del 1990, mentre lo scenario "preferito" dello studio d'impatto condotto dalla Commissione analizza una riduzione tra il 90 e il 95%.

Questo obiettivo fisso "è una scelta deliberata, che fornisce chiarezza" e permette di "collegare le ambizioni con l'arte del possibile", ha spiegato il Commissario Hoekstra.

L'obiettivo di riduzione del 90% prevede che nel 2040 le emissioni di gas serra dell'UE siano inferiori a 850 MtCO₂-eq e che l'assorbimento di carbonio (dall'atmosfera attraverso l'assorbimento di carbonio da fonti terrestri e industriali) raggiunga i 400 MtCO₂.

Elevata domanda di investimenti

Per realizzare questo scenario, saranno necessari investimenti annuali più elevati nel 2031-2040 rispetto alle opzioni di riduzione inferiori al 90%, ma inferiori nel 2041-2050, con investimenti più rapidi nella diffusione di nuove tecnologie a basse emissioni di carbonio, come la produzione di idrogeno mediante elettrolisi, la cattura e l'utilizzo del carbonio e la rimozione del carbonio nell'industria tra il 2031 e il 2040.

La Commissione ha inoltre pubblicato la sua strategia specifica per la gestione industriale del carbonio nell'UE.

In termini di investimenti, la comunicazione afferma che "un ulteriore 1,5% del PIL rispetto al decennio 2011-2020 dovrebbe essere investito ogni anno nella transizione, spostando le risorse da usi meno sostenibili come i sussidi ai combustibili fossili" e che è necessaria una "forte mobilitazione" del settore privato.

Promuovere la diplomazia climatica dell'UE

La Commissione punta anche a rafforzare la diplomazia climatica dell'UE per dare l'esempio, contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi e approfondire i partenariati internazionali.

Parlando al Parlamento europeo, Hoekstra ha dichiarato che la Commissione istituirà una task force dedicata per aiutare altre giurisdizioni a replicare il successo del sistema di scambio di quote di emissioni (ETS) dell'UE o a migliorare i propri meccanismi di tariffazione del carbonio, in sinergia con altri strumenti di

politica climatica dell'UE come il meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere (BCAM).

Estendere le attuali politiche climatiche

La comunicazione ricorda che l'obiettivo della Commissione europea è quello di avviare un dibattito politico e raccogliere informazioni per lanciare il quadro legislativo post-2030.

Sottolinea inoltre che, secondo lo studio d'impatto della Commissione, l'estensione delle attuali politiche fino al 2040 porterebbe già a una riduzione dell'88% entro il 2040.

"In questa fase, la stabilità e la piena attuazione del quadro legislativo in vigore per raggiungere gli obiettivi climatici ed energetici del 2030 è un prerequisito affinché l'UE possa mantenere la rotta per l'obiettivo del 2040, al fine di raggiungere la neutralità climatica nel 2050", si sottolinea.

Per quanto riguarda l'assenza nel testo di qualsiasi riferimento all'eliminazione graduale dei combustibili fossili, il Commissario europeo per l'Energia, Kadri Simson, ha riconosciuto che "per il momento, c'è ancora bisogno in alcuni settori", ma che "nel complesso, ridurremo il nostro consumo di combustibili fossili dell'80% (nel 2040) rispetto all'anno 2021, il che rappresenta un significativo passo avanti".

Documentazione

La comunicazione

<https://aeur.eu/f/aq9>

8 febbraio 2024 - Mercurio: Consiglio e Parlamento raggiungono un accordo per la graduale e completa eliminazione del mercurio nell'UE

Il Consiglio e i negoziatori del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio su una proposta volta a eliminare gradualmente l'uso dell'amalgama dentale e a vietare la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione di una serie di prodotti con aggiunta di mercurio, comprese determinate lampade. La proposta interviene sugli ultimi usi residui del mercurio nei prodotti nell'UE, al fine di creare un'Europa senza mercurio.

L'accordo è provvisorio in attesa dell'adozione formale da parte di entrambe le istituzioni.

Principali elementi dell'accordo

Per quanto le norme vigenti già vietino l'uso dell'amalgama dentale per le cure dei denti nei bambini di età inferiore a 15 anni e nelle donne in stato di gravidanza o in periodo di allattamento, le modifiche estendono il divieto a tutte le persone nell'UE. I colegislatori hanno mantenuto la data del **1° gennaio 2025** proposta dalla Commissione per l'eliminazione graduale totale nell'UE, tranne nei casi in cui l'uso dell'amalgama dentale sia ritenuto dal dentista strettamente necessario per esigenze mediche specifiche del paziente. Tuttavia, hanno introdotto una **deroga di 18 mesi** per gli Stati membri i cui cittadini a basso reddito subirebbero altrimenti ripercussioni socioeconomiche sproporzionate. Entro un mese dall'entrata in vigore del regolamento riveduto, tali Stati membri dovranno giustificare adeguatamente il ricorso alla deroga e notificare alla Commissione le misure che intendono attuare per un'eliminazione graduale entro il 30 giugno 2026.

Pur mantenendo il divieto di esportare amalgama dentale a partire dal 1° gennaio 2025, come proposto dalla Commissione, il Consiglio e il Parlamento hanno convenuto di vietarne **la fabbricazione e l'importazione nell'UE** a decorrere dal 30 giugno **2026**. Il testo della modifica prevede una deroga per consentire l'importazione e la fabbricazione di amalgama dentale utilizzato per pazienti con esigenze mediche specifiche. Entro il 31 dicembre 2029 la Commissione effettuerà un riesame generale delle esenzioni per l'uso di amalgama dentale, tenendo conto della disponibilità di alternative senza mercurio.

Inoltre, le modifiche riguardano il rilascio di mercurio nell'atmosfera da parte dei **crematori**. Entro il 31 dicembre 2029 la Commissione procederà a un esame dell'attuazione e dell'impatto negli Stati membri degli orientamenti su come abbattere le emissioni prodotte dai crematori. L'esame dovrebbe includere anche una valutazione della necessità di eliminare gradualmente gli usi residui del mercurio e di ampliare l'elenco delle fonti di rifiuti di mercurio.

Anche sei ulteriori **lampade** contenenti mercurio saranno assoggettate al divieto di fabbricazione, importazione ed esportazione a decorrere dal 1° gennaio 2026 e dal 1° luglio 2027, a seconda del tipo di lampade.

Fasi successive

L'accordo provvisorio sarà ora sottoposto per approvazione ai rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio (Coreper) e alla commissione per l'ambiente del Parlamento. Se approvato, il testo sarà poi formalmente adottato dalle due istituzioni, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, prima che la direttiva possa essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE ed entrare in vigore.

Documentazione

Mandato negoziale del Consiglio

<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5981-2024-INIT/en/pdf>

Proposta della Commissione sulla revisione del regolamento sul mercurio

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2023:395:FIN>

Convenzione di Minamata sul mercurio (sito web ufficiale)

<https://minamataconvention.org/en>

20 febbraio 2024 - Azione per il clima: Il Consiglio e il Parlamento europeo concordano sull'istituzione di un quadro di certificazione dell'assorbimento di carbonio nell'UE

I negoziatori del Consiglio e del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio su un regolamento che istituisce il primo quadro di certificazione a livello UE per l'assorbimento del carbonio. Il quadro volontario intende facilitare e accelerare la diffusione di attività di alta qualità per l'eliminazione del carbonio e la riduzione delle emissioni dal suolo nell'UE.

Una volta entrato in vigore, il regolamento sarà il primo passo verso l'introduzione di un quadro completo per l'eliminazione del carbonio e la riduzione delle emissioni dal suolo nella legislazione dell'UE e contribuirà

all'ambizioso obiettivo dell'UE di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, come stabilito nella legge europea sul clima.

I prossimi passi

L'accordo provvisorio sarà ora sottoposto all'approvazione dei rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio (Coreper) e alla commissione ambiente del Parlamento. Se approvato, il testo dovrà essere adottato formalmente da entrambe le istituzioni, dopo la revisione da parte dei giuristi-linguisti, prima di poter essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE ed entrare in vigore.

Documentazione

Mandato negoziale del Consiglio

<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15629-2023-INIT/en/pdf>

Proposta di regolamento della Commissione su un quadro di certificazione dell'Unione per l'assorbimento del carbonio

<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15557-2022-INIT/it/pdf>

27 febbraio 2024 – Sessione plenaria del Parlamento europeo - Via libera alla legge sul ripristino della natura

La nuova legge fissa l'obiettivo di ripristinare almeno il 20% delle zone terrestri e marine dell'UE entro il 2030 e tutti gli ecosistemi entro il 2050.

La normativa europea sul ripristino della natura, concordata con i governi dell'UE, è stata approvata con 329 voti favorevoli, 275 contrari e 24 astensioni. Il regolamento mira a garantire il ripristino degli ecosistemi degradati in tutti i Paesi dell'UE, contribuire al raggiungimento degli obiettivi europei in materia di clima e biodiversità e migliorare la sicurezza alimentare.

Per conseguire gli obiettivi fissati dall'UE, entro il 2030 gli Stati membri dovranno ripristinare il buono stato di salute di almeno il 30% degli habitat contemplati dalla nuova legge (che vanno da foreste, praterie e zone umide a fiumi, laghi e coralli). Questa percentuale aumenterà poi al 60% entro il 2040 e al 90% entro il 2050. In linea con la posizione del Parlamento, fino al 2030 la priorità andrà accordata alle zone Natura 2000. I paesi dell'UE dovranno garantire che le zone ripristinate non tornino a deteriorarsi in modo significativo. Inoltre, dovranno adottare piani nazionali di ripristino che indichino nel dettaglio in che modo intendono raggiungere gli obiettivi.

Ecosistemi agricoli

Per migliorare la biodiversità negli ecosistemi agricoli, i paesi dell'UE dovranno registrare progressi in due di questi tre indicatori: indice delle farfalle comuni; percentuale di superficie agricola con elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità; stock di carbonio organico nei terreni minerali coltivati. Dovranno anche adottare misure per migliorare l'indice dell'avifauna comune, dato che gli uccelli sono un buon indicatore dello stato di salute generale della biodiversità.

Poiché le torbiere sono una delle soluzioni più economiche per ridurre le emissioni nel settore agricolo, i paesi dell'UE dovranno ripristinare almeno il 30% delle torbiere drenate entro il 2030 (almeno un quarto dovrà essere riumidificato), il 40% entro il 2040 e il 50% entro il 2050 (con almeno un terzo

riumidificato). La riumentificazione continuerà a essere volontaria per agricoltori e proprietari terrieri privati.

Come richiesto dal Parlamento, la legge prevede un freno di emergenza che, in circostanze eccezionali, consentirà di sospendere gli obiettivi relativi agli ecosistemi agricoli qualora questi obiettivi riducano la superficie coltivata al punto da compromettere la produzione alimentare e renderla inadeguata ai consumi dell'UE.

Altri ecosistemi

La legge impone anche di registrare una tendenza positiva in diversi indicatori che riguardano gli ecosistemi forestali e di piantare tre miliardi di nuovi alberi. Gli Stati membri dovranno inoltre ripristinare almeno 25.000 km di fiumi, trasformandoli in fiumi a scorrimento libero, e garantire che non vi sia alcuna perdita netta né della superficie nazionale totale degli spazi verdi urbani, né di copertura arborea urbana.

Prossime tappe

Una volta approvato anche dal Consiglio, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE ed entrerà in vigore 20 giorni dopo.

Documentazione

Ripristino della natura – Testo approvato

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0089_IT.html

27 febbraio 2024 – Sessione plenaria del Parlamento europeo - Criminalità ambientale: approvati nuovi reati e sanzioni

Il Parlamento ha approvato in via definitiva nuove misure e sanzioni per contrastare la criminalità ambientale.

La nuova direttiva, concordata con il Consiglio il 16 novembre 2023, è stata approvata con 499 voti favorevoli, 100 contrari e 23 astensioni.

Tra i nuovi reati figurano il commercio illegale di legname, l'esaurimento delle risorse idriche, le gravi violazioni della legislazione dell'UE in materia di sostanze chimiche, e l'inquinamento provocato dalle navi. I deputati hanno voluto inserire nel testo anche i cosiddetti "reati qualificati", vale a dire quelli che portano alla distruzione di un ecosistema e sono quindi paragonabili all'ecocidio (ad esempio gli incendi boschivi su vasta scala o l'inquinamento diffuso di aria, acqua e suolo).

Sanzioni pecuniarie e pene detentive

I reati ambientali commessi da persone fisiche e rappresentanti d'impresa saranno punibili con la reclusione, a seconda della durata, della gravità o della reversibilità del danno. Per i cosiddetti reati qualificati, il massimo è di 8 anni di reclusione, per quelli che causano la morte di una persona 10 anni e per tutti gli altri 5 anni.

Tutti i trasgressori saranno tenuti a risarcire il danno causato e ripristinare l'ambiente danneggiato, oltre a possibili sanzioni pecuniarie. Per le imprese l'importo dipenderà dalla natura del reato: potrà essere pari al 3 o 5% del fatturato annuo mondiale o, in alternativa, a 24 o 40 milioni di EUR. Gli Stati membri potranno decidere se perseguire i reati commessi al di fuori del loro territorio.

Stati membri: formazione e raccolte dati

I deputati hanno insistito con successo durante i negoziati sull'introduzione di sostegno e assistenza nel contesto dei procedimenti penali per gli informatori (*whistleblower*) che denunciano reati ambientali. Inoltre, hanno introdotto l'obbligo per gli Stati membri di organizzare corsi di formazione specializzati per forze dell'ordine, giudici e pubblici ministeri, redigere strategie nazionali e organizzare campagne di sensibilizzazione contro la criminalità ambientale.

I dati sui reati ambientali raccolti dai governi dell'UE dovrebbero inoltre consentire di affrontare meglio la questione e aiutare la Commissione ad aggiornarne regolarmente l'elenco.

Prossime tappe

La direttiva entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE. Gli Stati membri avranno poi due anni per recepire le norme nel diritto nazionale.

Documentazione

Tutela penale dell'ambiente - Testo approvato

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0093_IT.html

4 marzo 2024 - Imballaggi: il Consiglio e il Parlamento raggiungono un accordo per rendere gli imballaggi più sostenibili e ridurre i rifiuti di imballaggio nell'UE

La presidenza del Consiglio e i rappresentanti del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio su una proposta di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. L'obiettivo è contrastare l'aumento dei rifiuti di imballaggio prodotti nell'UE, armonizzando nel contempo il mercato interno degli imballaggi e promuovendo l'economia circolare.

La proposta prende in considerazione l'intero ciclo di vita degli imballaggi. Stabilisce prescrizioni per garantire che gli imballaggi siano sicuri e sostenibili, imponendo che tutti gli imballaggi siano riciclabili e che la presenza di sostanze che destano preoccupazione sia ridotta al minimo. Stabilisce inoltre prescrizioni di armonizzazione in materia di etichettatura per migliorare l'informazione dei consumatori. In linea con la gerarchia dei rifiuti, la proposta mira a ridurre in modo significativo la produzione di rifiuti di imballaggio fissando obiettivi vincolanti di riutilizzo, limitando l'uso di determinati tipi di imballaggi monouso e imponendo agli operatori economici di ridurre al minimo gli imballaggi utilizzati. L'accordo raggiunto è provvisorio in attesa dell'adozione formale da parte di entrambe le istituzioni.

Principali elementi dell'accordo

Prescrizioni di sostenibilità e contenuto riciclato negli imballaggi

Il testo dell'accordo provvisorio mantiene la maggior parte delle prescrizioni di sostenibilità per tutti gli imballaggi immessi sul mercato e gli obiettivi principali proposti dalla Commissione.

Rafforza le prescrizioni per le sostanze contenute negli imballaggi introducendo una restrizione sull'immissione sul mercato di imballaggi a contatto con i prodotti alimentari contenenti sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) al di sopra di determinate soglie. Per evitare sovrapposizioni con altri atti legislativi, i colegislatori hanno incaricato la Commissione di valutare la necessità di

modificare tale restrizione entro quattro anni dalla data di applicazione del regolamento.

L'accordo provvisorio mantiene gli obiettivi principali per il 2030 e il 2040 per quanto riguarda il **contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica**. I colegislatori hanno convenuto di esentare da tali obiettivi gli imballaggi di plastica compostabile e gli imballaggi la cui componente di plastica rappresenta meno del 5% del peso totale degli imballaggi. La Commissione dovrà riesaminare l'attuazione degli obiettivi per il 2030 e valutare la fattibilità degli obiettivi per il 2040. L'accordo invita inoltre la Commissione a valutare, tre anni dopo l'entrata in vigore del regolamento, lo stato dello sviluppo tecnologico degli **imballaggi di plastica a base biologica** e, sulla base di tale valutazione, a stabilire prescrizioni di sostenibilità per il contenuto a base biologica negli imballaggi di plastica.

Le nuove norme ridurrebbero gli **imballaggi superflui** fissando al 50% la proporzione massima di spazio vuoto negli imballaggi multipli, per il trasporto e per il commercio elettronico e imponendo ai fabbricanti e agli importatori di garantire che il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo, fatta eccezione per i modelli di imballaggio protetti (a condizione che tale protezione sia già applicabile alla data di entrata in vigore del regolamento).

Obiettivi di riutilizzo e obblighi di ricarica

Il testo fissa nuovi **obiettivi vincolanti di riutilizzo** per il 2030 e obiettivi indicativi per il 2040. Gli obiettivi variano a seconda del tipo di imballaggio utilizzato dagli operatori: bevande alcoliche e analcoliche (esclusi vino e vini aromatizzati, latte e altre bevande altamente deperibili), **imballaggi per il trasporto e la vendita** (esclusi gli imballaggi utilizzati per merci pericolose o attrezzature su larga scala e gli imballaggi flessibili a diretto contatto con i prodotti alimentari) e **imballaggi multipli**. Anche gli imballaggi in cartone sono generalmente esentati da tali prescrizioni.

L'accordo introduce una deroga generale di cinque anni rinnovabile al conseguimento degli obiettivi di riutilizzo a condizioni specifiche, tra cui:

- lo Stato membro che concede l'esenzione supera di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio da conseguire entro il 2025 e dovrebbe superare di 5 punti percentuali gli obiettivi di riciclaggio per il 2030;
- lo Stato membro che concede l'esenzione è sulla buona strada per conseguire i suoi obiettivi di prevenzione dei rifiuti;
- gli operatori hanno adottato piani aziendali di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di prevenzione e riciclaggio dei rifiuti stabiliti nel regolamento.

Le nuove norme **esentano** inoltre **le microimprese** dal conseguimento di tali obiettivi e introducono la possibilità per gli operatori economici di formare **raggruppamenti** di massimo cinque distributori finali per conseguire gli obiettivi di riutilizzo concernenti le bevande.

I colegislatori hanno stabilito l'**obbligo per le imprese che vendono prodotti da asporto** di offrire ai clienti la possibilità di portare i propri contenitori da riempire con bevande fredde o calde o con alimenti pronti, senza costi aggiuntivi. Inoltre, entro il 2030, le **attività che offrono prodotti da asporto devono cercare di proporre il 10%** dei prodotti in formati di imballaggio adatti al riutilizzo.

Sistemi di deposito cauzionale e restituzione

In base alle nuove norme, entro il 2029 gli Stati membri devono garantire la raccolta differenziata di almeno il **90%** delle bottiglie di plastica monouso e dei contenitori di metallo monouso per bevande all'anno. Per conseguire questo obiettivo, sono tenuti a istituire **sistemi di deposito cauzionale e restituzione** per tali formati di imballaggio. Le prescrizioni minime per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione non si applicheranno ai sistemi già esistenti prima dell'entrata in vigore del regolamento, se i sistemi in questione raggiungeranno l'obiettivo del 90% entro il 2029.

I colegislatori hanno convenuto di aggiungere un'esenzione dall'obbligo di introdurre un sistema di deposito cauzionale e restituzione per gli Stati membri che raggiungono un tasso di raccolta differenziata **superiore all'80%** nel 2026 e che presentano un **piano di attuazione** con una strategia per conseguire l'obiettivo generale di raccolta differenziata del 90%.

Restrizioni all'uso di determinati formati di imballaggio

Le nuove norme introducono restrizioni concernenti determinati formati di imballaggio, compresi gli **imballaggi di plastica monouso** per prodotti ortofrutticoli, per alimenti e bevande, condimenti e salse nel settore alberghiero, della ristorazione e del catering, e per i piccoli prodotti cosmetici e per l'igiene utilizzati nel settore alberghiero e della ristorazione (ad esempio flaconi di shampoo o lozione per il corpo) nonché per le borse di plastica in materiale ultraleggero (ad esempio quelle offerte sui mercati dei generi alimentari sfusi).

Prossime tappe

L'accordo provvisorio sarà ora sottoposto per approvazione ai rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio (Coreper) e alla commissione per l'ambiente del Parlamento. Se approvato, il testo dovrà poi essere formalmente adottato dalle due istituzioni, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, prima che il regolamento possa essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE ed entrare in vigore. Il regolamento si applicherà 18 mesi dopo la data di entrata in vigore.

Documentazione

Orientamento generale del Consiglio sul regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-16946-2023-INIT/it/pdf>

Proposta della Commissione

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0677>

Imballaggi (informazioni generali)

<https://www.consilium.europa.eu/it/policies/packaging/>

4 marzo 2024 - Rifiuti elettronici: il Consiglio adotta modifiche per chiarire chi sostiene i costi di gestione

Il Consiglio ha adottato modifiche della normativa dell'UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) che comprendono una serie di prodotti quali computer, frigoriferi e pannelli fotovoltaici.

Le modifiche mirano ad allineare la direttiva RAEE a una sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 2022 sulla parziale invalidità della direttiva a causa

dell'applicazione retroattiva ingiustificata della responsabilità estesa del produttore ai rifiuti originati da pannelli fotovoltaici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012.

Le modifiche chiariscono che:

- i costi relativi alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2012 spettano al produttore delle AEE

- la responsabilità estesa del produttore per i prodotti AEE aggiunti all'ambito di applicazione della direttiva nel 2018 dovrebbe applicarsi ai prodotti elettronici immessi sul mercato dopo tale data

Le modifiche introducono inoltre una clausola di riesame in base alla quale la Commissione deve valutare, entro il 2026, la necessità di una revisione della direttiva.

Prossime tappe

La votazione del Consiglio conclude la procedura di adozione. Il testo delle modifiche sarà ora firmato dai legislatori. Successivamente, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE ed entrerà in vigore 20 giorni dopo. Gli Stati membri disporranno di 18 mesi per recepire la direttiva modificata nel diritto nazionale.

Documentazione

Modifiche della direttiva RAEE

<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-83-2023-INIT/it/pdf>

Nota punto "A" per l'adozione della direttiva modificata

<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6684-2024-INIT/it/pdf>

11 marzo 2024 - La Commissione adotta metodologie per combattere la presenza di microplastiche nell'acqua potabile e facilitare l'uso delle acque reflue trattate per l'irrigazione.

La Commissione ha adottato una metodologia standardizzata per misurare la presenza di microplastiche nell'acqua e un atto delegato per garantire il riutilizzo sicuro delle acque reflue trattate per l'irrigazione agricola. Queste due nuove misure contribuiranno a rafforzare la resilienza idrica e a migliorare la qualità e la quantità dell'acqua in tutta l'UE.

Questa metodologia armonizzata e standardizzata aiuterà gli Stati membri a raccogliere informazioni sulla presenza di microplastiche nella loro catena di approvvigionamento idrico. In questo modo sarà più facile confrontare e interpretare i risultati ottenuti rispetto alla situazione attuale in cui gli Stati membri utilizzano una varietà di metodi diversi.

L'atto sul riutilizzo delle acque specifica le misure che le autorità nazionali devono adottare per anticipare la gestione dei rischi associati all'uso delle acque reflue per l'irrigazione. Ciò include l'identificazione dei rischi.

Questi nuovi standard idrici si aggiungono a un parere pubblicato all'inizio di questa settimana per aiutare gli Stati membri a definire il "buono stato ambientale" degli oceani. In particolare, questo aiuterà gli Stati membri a rassicurare gli operatori economici sul fatto che stanno utilizzando il mare in

modo sostenibile, evitando di causare danni significativi o irreversibili alla vita o agli habitat marini.

Documentazione

Verso una migliore qualità dell'acqua, una gestione quantitativa e un uso più sostenibile dei mari

https://environment.ec.europa.eu/news/better-water-quality-quantity-management-more-sustainable-use-seas-2024-03-11_en

12 marzo 2024 - La Commissione definisce le misure chiave per gestire i rischi climatici al fine di proteggere le persone e la prosperità

La Commissione europea ha pubblicato una comunicazione sulla gestione dei rischi climatici in Europa. Stabilisce in che modo l'UE e i suoi Stati membri possono prevedere, comprendere e affrontare meglio i crescenti rischi climatici. Illustra inoltre in che modo possono preparare e attuare politiche che salvino vite umane, riducano i costi e tutelino la prosperità in tutta l'UE.

La comunicazione risponde alla prima valutazione europea del rischio climatico (EUCRA), una relazione scientifica dell'Agenzia europea dell'ambiente. Insieme, si tratta di un invito ad agire per tutti i livelli di governo, nonché per il settore privato e la società civile. Stabiliscono chiaramente in che modo tutti i principali settori e settori politici sono esposti ai rischi legati al clima, quanto sono gravi e urgenti i rischi e quanto sia importante avere chiarezza su chi abbia la responsabilità di affrontare i rischi.

Il 2023 è stato l'anno più caldo mai registrato. Secondo la relazione di febbraio del servizio Copernicus sui cambiamenti climatici, la temperatura media globale dei 12 mesi precedenti ha superato la soglia di 1.5 gradi stabilita nell'accordo di Parigi. Poiché l'UE sta adottando un'azione globale per ridurre le proprie emissioni e limitare i cambiamenti climatici, dobbiamo anche agire per adattarsi a cambiamenti già inevitabili e proteggere le persone e la prosperità. Secondo l'indagine Eurobarometro, il 77 % degli europei considera i cambiamenti climatici un problema molto grave e più di un europeo su tre (37 %) si sente già personalmente esposto ai rischi climatici.

La comunicazione mostra come l'UE possa far fronte efficacemente ai rischi e rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici. La Commissione propone una serie di azioni e collaborerà con altre istituzioni dell'UE, Stati membri, autorità regionali e locali, cittadini e imprese per dare seguito a tali suggerimenti.

Dotare la società europea di una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici

La comunicazione della Commissione sottolinea come l'azione volta a migliorare la resilienza ai cambiamenti climatici sia essenziale per mantenere le funzioni della società e proteggere le persone, la competitività economica e la salute delle economie e delle imprese dell'UE. È inoltre indispensabile per una transizione giusta ed equa. Investire in anticipo per ridurre la nostra vulnerabilità al rischio climatico comporterà costi molto inferiori rispetto alle ingenti somme necessarie per riprendersi dagli impatti climatici quali siccità, inondazioni, incendi boschivi, malattie, fallimenti delle colture o ondate di calore. Secondo stime prudenti, tali danni potrebbero altrimenti ridurre il PIL dell'UE di circa il 7 % entro la fine del secolo. Gli investimenti in edifici, trasporti ed energia resilienti ai cambiamenti climatici potrebbero inoltre creare importanti opportunità commerciali e favorire

più in generale l'economia europea, generando posti di lavoro altamente qualificati e un'energia pulita a prezzi accessibili.

Per aiutare l'UE e i suoi Stati membri a gestire i rischi climatici, la comunicazione individua quattro principali categorie di azione:

- **Migliorare la governance:** La Commissione invita gli Stati membri a garantire che i rischi e le responsabilità siano meglio compresi, basati sui migliori dati e sul dialogo. Individuare i "titolari del rischio" è un primo passo fondamentale. La Commissione chiede una più stretta cooperazione in materia di resilienza climatica tra i livelli nazionale, regionale e locale per garantire che le conoscenze e le risorse siano messe a disposizione laddove siano più efficaci. La resilienza ai cambiamenti climatici è sempre più affrontata in tutte le politiche settoriali, ma permangono carenze nella pianificazione e nell'attuazione a livello nazionale. La comunicazione osserva che gli Stati membri hanno compiuto i primi passi per includere la resilienza ai cambiamenti climatici nei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima (PNEC).

- **Strumenti migliori per responsabilizzare i proprietari dei rischi:** I responsabili politici, le imprese e gli investitori devono comprendere meglio le interconnessioni tra i rischi climatici, gli investimenti e le strategie di finanziamento a lungo termine. Ciò può fornire i giusti segnali di mercato per contribuire a colmare le attuali lacune in termini di resilienza e protezione. La Commissione migliorerà gli strumenti esistenti per aiutare gli enti regionali e locali a prepararsi meglio attraverso dati solidi e solidi. La Commissione e l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) forniranno accesso a dati, prodotti, applicazioni, indicatori e servizi chiave granulari e localizzati. Per contribuire alle emergenze, nel 2025 il servizio satellitare di allarme di emergenza (EWSS) di Galileo sarà disponibile per comunicare informazioni di allerta a persone, imprese e autorità pubbliche anche quando i sistemi di allarme terrestri saranno disattivati. Le principali lacune nei dati saranno ridotte grazie alla proposta di legge sul monitoraggio delle foreste e del suolo, che migliorerà gli strumenti di allarme rapido in caso di incendi boschivi e altre catastrofi e contribuirà a valutazioni dei rischi più accurate. Più in generale, la Commissione promuoverà l'uso dei sistemi di monitoraggio, previsione e allerta disponibili.

- **Sfruttamento delle politiche strutturali:** le politiche strutturali negli Stati membri possono essere utilizzate in modo efficiente per gestire i rischi climatici. Tre settori di politica strutturale sono particolarmente promessi per la gestione dei rischi climatici in tutti i settori: una migliore pianificazione territoriale negli Stati membri; integrare i rischi climatici nella pianificazione e nella manutenzione delle infrastrutture critiche; collegare i meccanismi di solidarietà a livello dell'UE, come l'UCPM, il Fondo di solidarietà dell'UE e gli investimenti strutturali della politica di coesione, con adeguate misure nazionali di resilienza. I sistemi e i mezzi di protezione civile devono essere adeguati alle esigenze future, investendo nella gestione del rischio di catastrofi dell'UE e degli Stati membri, nei mezzi di risposta e nelle competenze che possono essere rapidamente dispiegati a livello transfrontaliero. Ciò dovrebbe integrare pienamente i rischi climatici nei processi di gestione del rischio di catastrofi.

- Condizioni **preliminari adeguate per finanziare la resilienza ai cambiamenti climatici:** Sarà fondamentale mobilitare finanziamenti sufficienti per la resilienza ai cambiamenti climatici, sia pubblici che privati. La

Commissione è pronta a sostenere gli Stati membri nel migliorare e integrare il bilancio dei rischi climatici nei processi di bilancio nazionali. Per garantire che la spesa dell'UE sia resiliente ai cambiamenti climatici, la Commissione integrerà le considerazioni relative all'adattamento ai cambiamenti climatici nell'attuazione dei programmi e delle attività dell'UE nel quadro del principio "non arrecare un danno significativo". La Commissione convocherà un gruppo di riflessione temporaneo sulla mobilitazione dei finanziamenti per la resilienza ai cambiamenti climatici. Il gruppo di riflessione riunirà i principali attori industriali e rappresentanti degli istituti finanziari pubblici e privati per riflettere su come agevolare i finanziamenti per la resilienza climatica. La Commissione invita gli Stati membri a tenere conto dei rischi climatici quando includono criteri di sostenibilità ambientale nelle gare d'appalto pubbliche competitive, ad esempio attraverso la normativa sull'industria a zero emissioni nette.

Da un punto di vista settoriale, la Commissione propone proposte concrete di intervento in **sei gruppi principali di impatto**: ecosistemi naturali, acqua, salute, alimentazione, infrastrutture e ambiente edificato e economia. L'attuazione della legislazione UE in vigore è un importante precursore per gestire con successo i rischi in molti di questi settori e nella comunicazione sono delineate misure chiave.

Sebbene la comunicazione si concentri sulla gestione dei rischi climatici all'interno dell'Unione europea, l'UE è attiva anche a livello internazionale nell'affrontare i rischi climatici e gran parte dei nostri finanziamenti internazionali per il clima è destinata a misure di adattamento. La Commissione continuerà a condividere esperienze, conoscenze e strumenti in materia di gestione dei rischi climatici a livello internazionale e a includere la gestione dei rischi climatici nelle discussioni bilaterali e multilaterali.

Documentazione

Comunicazione sulla gestione dei rischi climatici in Europa

https://climate.ec.europa.eu/document/download/b04a5ed8-83da-4007-9c25-1323ca4f3c92_en

Sintesi – Valutazione europea dei rischi climatici (EUCRA)

<https://www.eea.europa.eu/publications/european-climate-risk-assessment>

Relazione sulla prevenzione e la gestione del rischio di catastrofi in Europa

https://ec.europa.eu/echo/files/civil_protection/UCPM_progress_report.pdf

Domande e risposte

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_24_1386

Scheda informativa

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_24_1387

Strategia di adattamento dell'Unione europea

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/adaptation-climate-change/eu-adaptation-strategy_en

Legge europea sul clima

https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-climate-law_en#:~:text=The%20European%20Climate%20Law%20writes,2030%2C%20compared%20to%201990%20levels.

Missione dell'UE Adattamento ai cambiamenti climatici

https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/adaptation-climate-change_en
Climate-ADAPT

<https://climate-adapt.eea.europa.eu/>

12 marzo 2024 – Sessione plenaria del Parlamento europeo - Greenwashing: proteggere i consumatori contro le dichiarazioni ingannevoli

Il PE ha adottato la sua posizione sull'istituzione di un sistema di verifica e di pre-approvazione per le dichiarazioni ambientali per contrastare l'uso di annunci ingannevoli.

La direttiva sulle dichiarazioni ecologiche (in inglese *green claims*) obbligherebbe le aziende a presentare prove a sostegno delle loro dichiarazioni di marketing ambientale prima di poter pubblicizzare i prodotti con definizioni quali "biodegradabili", "meno inquinanti", "a risparmio idrico" o "a base di materie prime biologiche". I Paesi dell'UE sarebbero chiamati a identificare i responsabili di tali verifiche per passare al vaglio l'uso di tali reclami, proteggendo gli acquirenti da pubblicità infondata e ambigua.

La direttiva, adottata in prima lettura con 467 voti favorevoli, 65 contrari e 74 astensioni, integra la norma europea, già adottata, che vieta il greenwashing (ambientalismo di facciata).

Termini, sanzioni ed esenzioni per le microimprese

Il Parlamento vuole che le dichiarazioni e le relative prove siano valutate entro 30 giorni, ma le dichiarazioni e i prodotti più semplici potrebbero beneficiare di una verifica più rapida o più semplice. Le microimprese non sarebbero coperte dalle nuove norme e le PMI beneficerebbero di un anno in più per conformarsi rispetto alle imprese più grandi.

Le imprese che infrangeranno le regole potranno subire sanzioni, propongono i deputati, come l'esclusione temporanea dalle gare d'appalto pubbliche, la perdita dei propri ricavi e ammende pari almeno al 4% del loro fatturato annuo.

Compensazione e rimozione del carbonio

Le dichiarazioni ecologiche basate esclusivamente su sistemi di compensazione del carbonio dovrebbero essere vietate.

Le imprese potrebbero, tuttavia, menzionare le azioni di rimozione e compensazione delle emissioni di carbonio (in inglese *offset*) nei loro annunci, solo se hanno già ridotto il più possibile le loro emissioni e utilizzano tali sistemi solo per le emissioni residue. I crediti di carbonio dovranno essere certificati, come quelli stabiliti nell'ambito del quadro di certificazione per la rimozione del carbonio.

Il Parlamento ha inoltre proposto che le dichiarazioni verdi sui prodotti contenenti sostanze pericolose saranno permesse per il momento, e sarà la Commissione a valutare prossimamente se debbano essere vietate del tutto.

Prossime tappe

Il fascicolo sarà seguito dal nuovo Parlamento dopo le elezioni europee che si terranno dal 6 al 9 giugno 2024.

Documentazione

Attestazione e comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali) – IL testo approvato

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0131_IT.html

12 marzo 2024 – Sessione plenaria del Parlamento europeo - Ridurre l'inquinamento dell'industria e delle grandi aziende zootecniche

Le nuove norme ridurranno le emissioni nocive degli impianti industriali e dei grandi allevamenti di suini e pollame per proteggere la salute umana e l'ambiente.

Il Parlamento ha approvato in via definitiva l'accordo raggiunto con gli Stati membri sulla revisione della direttiva sulle emissioni industriali (IED) con 393 voti favorevoli, 173 contrari e 49 astensioni, e del regolamento sul nuovo Portale delle emissioni industriali con 506 voti favorevoli, 82 contrari e 25 astensioni.

Impianti industriali

La normativa introdurrà l'obbligo per i settori industriali interessati di fissare livelli di emissioni nocive più stringenti possibili. Per combattere la scarsità d'acqua, ci saranno obiettivi di prestazione ambientale obbligatori sul consumo di acqua. Per quanto riguarda i rifiuti, l'efficienza delle risorse, l'efficienza energetica e l'uso delle materie prime, gli obiettivi vincolanti saranno fissati entro un intervallo di valori, mentre saranno indicativi per quanto riguarda l'utilizzo di nuove tecniche.

La direttiva copre anche gli impianti dell'industria estrattiva (miniere) e i grandi impianti che producono batterie.

Aziende zootecniche

La nuova legge prevede di estendere le misure sulle emissioni industriali agli allevamenti di suini con più di 350 unità di bestiame. Sono escluse le aziende che allevano suini in modo estensivo o biologico, e quelle che lo fanno all'esterno per un periodo di tempo significativo su un anno. Per il pollame, la direttiva si applica alle aziende con galline da uova in numero superiore alle 300 unità, e alle aziende con polli da carne con più di 280 unità. Per le aziende che allevano sia suini che pollame, il limite sarà di 380 unità complessive.

La Commissione valuterà, entro il 31 dicembre 2026, se intervenire anche sulle emissioni derivanti dall'allevamento di bestiame, come i bovini, e la possibile istituzione di una clausola di reciprocità per garantire che i produttori al di fuori dell'UE soddisfino requisiti simili alle norme europee quando esportano verso l'UE.

Partecipazione del pubblico, sanzioni e compensazioni

La direttiva mira anche a migliorare la trasparenza e partecipazione del pubblico in relazione alla fornitura di licenze, al funzionamento e al controllo degli impianti regolamentati, attraverso la creazione del Portale UE sulle emissioni industriali, che sostituirà l'attuale registro europeo delle emissioni inquinanti, in cui i cittadini potranno accedere ai dati su tutte le licenze UE e sulle attività inquinanti locali.

Le imprese che non si conformano potranno essere penalizzate per una somma pari almeno al 3% del fatturato annuo interno all'UE dell'operatore che ha compiuto le infrazioni più gravi. I Paesi UE daranno ai cittadini colpiti dall'inosservanza delle norme il diritto di chiedere un risarcimento per i danni causati alla loro salute.

Prossime tappe

La legge deve ora essere adottata anche dal Consiglio, prima di essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE ed entrare in vigore 20 giorni dopo. Gli Stati membri avranno poi 22 mesi per conformarsi a questa direttiva.

Contesto

La direttiva sulle emissioni industriali è il principale strumento dell'UE che regola l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo da parte di impianti industriali, compresi gli allevamenti intensivi, che possono portare a problemi di salute come l'asma, la bronchite e il cancro. Disciplina inoltre la produzione di rifiuti, l'uso di materie prime, l'efficienza energetica, l'inquinamento acustico e la prevenzione degli incidenti.

Questa legislazione risponde alle aspettative dei cittadini in merito al principio "chi inquina paga", accelerando la transizione verde e promuovendo processi di produzione più sostenibili, come espresso nelle proposte 2(2), 3(1), 11(1) e 12(5) delle conclusioni della Conferenza sul futuro dell'Europa.

Documentazione

Direttiva sulle emissioni industriali – Il testo approvato

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0123_IT.html

Portale sulle emissioni industriali – Il testo approvato

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0124_IT.html

18 marzo 2024 - Diplomazia verde: Le conclusioni del Consiglio ribadiscono l'impegno dell'UE a collaborare strettamente con i partner per accelerare una transizione verde globale giusta e inclusiva

Il Consiglio ha approvato le conclusioni sulla diplomazia verde, in cui si afferma inequivocabilmente l'impegno dell'UE a promuovere una transizione verde giusta e inclusiva e a sostenere l'attuazione degli impegni globali al riguardo, in stretta collaborazione con i Paesi partner in tutto il mondo attraverso un multilateralismo rafforzato e un'azione globale.

Nelle sue conclusioni, il Consiglio ribadisce la gravità della triplice crisi planetaria in accelerazione dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e dell'inquinamento, che costituisce una minaccia globale ed esistenziale e aggrava le attuali preoccupazioni in materia di sicurezza. Il Consiglio esprime inoltre grave preoccupazione per i danni al clima e all'ambiente, oltre all'immensa sofferenza umana, causati dai conflitti armati in corso in tutto il mondo. La guerra di aggressione illegale, non provocata e ingiustificata della Russia contro l'Ucraina ha provocato ingenti danni ambientali, rischi per la sicurezza nucleare e ha fatto precipitare l'insicurezza energetica e alimentare a livello globale, e la Russia deve essere chiamata a risponderne.

Sulla base della Comunicazione congiunta su una nuova prospettiva per il nesso tra clima e sicurezza, l'UE collaborerà con i suoi partner per promuovere la

comprensione reciproca e gli impegni per affrontare le sfide interconnesse del cambiamento climatico, del degrado ambientale e della pace e della sicurezza. Per garantire un futuro sostenibile per tutti, è fondamentale attuare gli impegni globali concordati alla Conferenza delle Nazioni Unite sul clima di Dubai (COP 28) e nel Quadro globale sulla biodiversità (GBF). In questo contesto, l'UE è ansiosa di lavorare con tutti i partner per ottenere risultati positivi e ambiziosi alle prossime Conferenze delle Nazioni Unite sul clima di Baku e Belem e per lavorare alla prossima Convenzione sulla biodiversità biologica in Colombia. Contributi nazionali determinati (NDC) più ambiziosi sono uno strumento importante per guidare l'ambizione verde in questo decennio critico. L'UE si impegna a sostenere lo sviluppo di nuovi NDC nei Paesi partner e ad affrontare gli ostacoli all'attuazione degli impegni chiave concordati tra i Paesi.

La diplomazia verde dell'UE sosterrà la transizione dai combustibili fossili in modo giusto, ordinato ed equo, in linea con i risultati del Global Stocktake previsto dall'Accordo di Parigi. A tal fine, l'UE e i suoi Stati membri sono determinati a promuovere un settore energetico prevalentemente privo di combustibili fossili ben prima del 2050. Parallelamente, l'UE intensificherà gli sforzi diplomatici per garantire che tutti i Paesi partner integrino gli obiettivi globali di triplicare la capacità di energia rinnovabile globale e raddoppiare l'efficienza energetica nei loro NDC e si attivino per attuarli.

Il Consiglio riconosce i progressi compiuti nell'attuazione dell'impegno globale sul metano e invita tutti i partner che non l'hanno ancora fatto ad aderire all'impegno. In vista dell'aumento delle emissioni globali di metano, il Consiglio chiede che tutti i Paesi partner adottino misure concrete al riguardo.

Documentazione

Council Conclusions on Green Diplomacy

<https://www.consilium.europa.eu/media/70777/st07865-en24.pdf>

19 marzo 2024 – L'Accordo politico provvisorio sul regolamento "Imballaggi e rifiuti di imballaggio" convalidato dagli eurodeputati della Commissione ENVI del PE

Gli eurodeputati della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) del Parlamento europeo hanno approvato, martedì 19 marzo, l'accordo interistituzionale raggiunto il 4 marzo tra il PE e il Consiglio dell'UE sul regolamento "Imballaggi e rifiuti di imballaggio". L'accordo politico provvisorio è stato approvato anche dagli ambasciatori degli Stati membri presso l'UE il 15 marzo. Il testo prevede che entro il 2030 tutti gli imballaggi siano progettati in modo riciclabile al 100% e sancisce la pianificata eliminazione delle borse in plastica ultraleggera entro la stessa data.

Documentazione

Il testo dell'accordo

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/AG/2024/03-19/PPWR Annex to EP letter 1503 EN.pdf

PER INFORMAZIONI SULLE OPPORTUNITÀ DALL'EUROPA

**LINK al sito internet dell'Ufficio di Bruxelles della Regione
Campania**

<http://bruxelles.regione.campania.it/>